



CONFINDUSTRIA
Marche
Consulta Regionale Terziario Innovativo

Regolamento
Consulta Regionale
Imprese Terziario Innovativo

Approvato dal Consiglio Generale della Consulta nel mese di ottobre 1991
Ratificato dal Consiglio Generale della Federazione il 7 maggio 1992
Modificato dal Consiglio Generale della Consulta il 21 luglio 1995

Art. 1

Nell'ambito della Federazione Regionale degli Industriali è costituita la Consulta Regionale delle Imprese del Settore "Terziario Innovativo" delle Marche.

La Consulta, a norma dell'art. 17 dello Statuto della Federazione, è costituita dalle rappresentanze provinciali del Terziario Innovativo che si riconoscono nello Statuto di FONTI e regolarmente costituite presso le Associazioni Industriali Provinciali aderenti alla Confindustria.

Art. 2

La Consulta ha carattere consultivo e non ha alcun fine di lucro.

Essa assume, nell'ambito della Federazione Regionale Industriali delle Marche, la rappresentanza regionale del settore e svolge le seguenti funzioni:

- a) esamina, tratta e coordina i problemi del settore a livello regionale;
- b) sentita la Presidenza della Federazione assume iniziative e promuove interventi a favore del settore;
- c) propone al Comitato Esecutivo i rappresentanti da nominare in seno a quegli organismi nei quali tale rappresentanza sia prevista o ammessa;
- d) predispone studi e rilevazioni di dati su materie di interesse per la categoria.

Nello svolgimento della propria attività, la Consulta si terrà in stretto collegamento con le Sezioni provinciali delle Associazioni degli Industriali delle Marche e con gli uffici delle Associazioni del settore a livello nazionale.

Art. 3

La sede della Consulta Regionale del Terziario Innovativo è fissata ad Ancona, presso la Federazione Regionale Industriali delle Marche che ne cura la Segreteria.

Le riunioni degli organi della Consulta potranno, peraltro, avere luogo presso le sedi provinciali.

Art. 4

Sono organi della Consulta:

- a) il Consiglio Generale;
- b) il Comitato di Presidenza composto dal Presidente e dai Vicepresidenti;

c) il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono gratuite ed hanno durata biennale.

Art. 5

Il Consiglio Generale è composto da sedici membri di appartenenza delle singole rappresentanze provinciali.

Ogni rappresentanza provinciale è costituita da quattro membri.

I componenti del Consiglio Generale decadono automaticamente dalla carica qualora perdano la qualità che conferisce loro il diritto a far parte del Consiglio stesso. Ad essi subentrano gli imprenditori che vengono nominati dalle rispettive Associazioni di appartenenza che daranno immediata comunicazione agli uffici della Federazione Regionale.

Alle riunioni del Consiglio Generale possono essere invitati a partecipare, senza alcun diritto di voto, esperti nei problemi posti all'o.d.g.

Le riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza delle rappresentanze provinciali e comunque quando è presente 1/3 dei componenti la Consulta.

Ogni componente del Consiglio Generale ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni dovranno ottenere la maggioranza dei voti dei presenti.

I membri della Consulta possono essere accompagnati alle riunioni da Funzionari delle rispettive Associazioni Industriali Provinciali.

Il Consiglio Generale può costituire comitati tecnici per lo studio di particolari problemi relativi a settori di specializzazione.

Art. 6

Il Consiglio Generale viene convocato almeno una volta all'anno ed inoltre ogniqualevolta lo ritenga opportuno il Presidente della Consulta o lo chieda almeno un terzo dei Consiglieri o una delle rappresentanze provinciali.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita almeno dieci giorni prima della data della riunione e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione medesima, nonché l'ordine del giorno con la indicazione degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta telegraficamente, telefonicamente o per facsimile con preavviso di tre giorni.

Art. 7

Il Presidente della Consulta, che dura in carica due anni, dovrà avere la qualifica di Imprenditore o di Rappresentante legale con procura generale ad negotia.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Generale nel proprio ambito.

La elezione del Presidente avverrà a scrutinio segreto, salvo diversa disposizione del Consiglio Generale, con la maggioranza assoluta dei presenti.

La votazione potrà essere effettuata se alla riunione sono presenti almeno un rappresentante per ogni Provincia.

Il Presidente della Consulta, secondo quanto prevede l'art. 7 dello Statuto della Federazione, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Generale della Federazione.

Art. 8

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e da tanti Vicepresidenti quante sono le provincie rappresentate, ad eccezione della provincia di appartenenza del Presidente.

Art. 9

Il Comitato di Presidenza coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni. Spetta inoltre al Comitato di Presidenza di:

- a) dare esecuzione alle delibere del Consiglio Generale;
- b) proporre al Consiglio Generale, di propria iniziativa o su richiesta di almeno una delle rappresentanze provinciali, modifiche al presente Regolamento;
- c) assumere le determinazioni che il presente Regolamento non attribuisce alle competenze di altri organi.

In caso di urgenza e comunque previa consultazione telefonica dei Consiglieri, il Comitato può esercitare i poteri del Consiglio Generale salvo ratifica da parte dello stesso nella prima riunione.

Il Comitato di Presidenza dovrà riunirsi ogniqualvolta un membro del Comitato di Presidenza ne faccia richiesta per sottoporre problemi del settore di particolare rilevanza ed urgenza.

Art. 10

I Vicepresidenti sono nominati dal Consiglio Generale nel proprio ambito.

Il Presidente rappresenta la Consulta all'esterno.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente più anziano.

Art.11

Gli impegni di spesa a carico del Bilancio della Federazione e concernenti iniziative della Consulta, dovranno essere concordati con il Comitato Esecutivo della Federazione stessa.

Art. 12

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia allo Statuto della Federazione.

